

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA RURALE

TITOLO I
DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Art. 1

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse dell'agricoltura.

Art. 2

Gli indirizzi del servizio di polizia rurale vengono impartiti dal Sindaco o da un suo delegato. Il servizio viene svolto dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 3

Al Sindaco, oltre ai poteri che ai sensi degli articoli 54 e 55 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni gli sono demandati per la tutela della sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere nei casi di urgenza ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi dell'art. 76 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e dell'art. 378 della legge stessa oltre ad eventuali modifiche ed integrazioni.

TITOLO II
NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI
E DEI BENI COMUNALI

Capo I - Del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale.

Art. 4

E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.

Art. 5

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui, per legge o per servitù legittimamente acquistata o in forza di un permesso temporaneo del proprietario, debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi ed a qualunque altra parte dei fondi stessi.

In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve cedere la forma ed i limiti consentiti dalla legge, dalla servitù, o dal permesso temporaneo.

Art. 6

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dal Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 7

Per i fondi di proprietà comunale sono valide le norme contenute negli articoli precedenti relativamente ai fondi privati.

Art. 8

I cani da guardia alle case rurali, sprovviste di recinzione, dovranno essere legati a catena scorrevole su un filo teso in modo che essi possano godere della necessaria possibilità di movimento, di abbeverarsi e nutrirsi oppure ricoverati in idonei recinti dalle caratteristiche individuate negli accordi STATO – REGIONI.

Capo II – Dei danni e dei pericoli di danno che possono derivare dallo esercizio di talune operazioni agricole

Art. 9

Non è permesso accendere fuochi lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade.
In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possano creare pericolo per le case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili : comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

Art. 10

E' proibito innaffiare per aspersione gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio, acque luride od inquinate.

Art. 11

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture ed alle piante.

Art. 12

E' vietato fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune.

Art. 13

E' vietato causare stillicidio di liquami e di colaticci, costruire o tenere latrine non conformi alle norme contenute nel regolamento locale d'igiene e sanità.

Per il trasporto del letame e lo spurgo dei pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del Regolamento di igiene locale.

Capo III - Dell'appropriazione indebita dei prodotti.

Art. 14

Con richiamo all'art. 626, n. 3 del Codice Penale, è vietato, senza il consenso del conduttore, di racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

Il permesso deve risultare da atto scritto, da presentare ad ogni richiesta degli agenti di polizia.

Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.

Art. 15

L'appartenenza dei frutti naturalmente caduti dalle piante su terreni confinanti è regolata dall'art. 896, 2° comma, del codice civile.

Art. 16

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

Art. 17

Gli agenti di polizia giudiziaria, ove siano emanate le regole di vendemmia o di raccolto di certi prodotti, possono procedere alla identificazione di tutti coloro che vagano per le campagne fuori dell'orario di vendemmia o di raccolto prescritto dalle regole.

Art. 18

Gli agenti di polizia municipale, incaricati dell'applicazione del regolamento di polizia rurale, possono accompagnare al locale Ufficio di Polizia, per gli accertamenti di competenza, le persone che siano state colte in flagranza di reato e che trovansi nelle condizioni indicate dagli art. 707, 708 del Codice Penale e che siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

Art. 19

Gli agenti sorvegliano la regolare distribuzione delle acque- di irrigazione e denunceranno chi abusivamente devierà in parte o tutta l'acqua dei fondi altrui e faranno rigorosamente rispettare gli orari istituiti dai consorzi di irrigazione.

TITOLO III

NORME RELATIVE AL PASCOLO

Capo I - Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali.

Art. 20

Nessuno può condurre animali, tanto propri che di altri, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca dell'anno, senza essere muniti di permesso scritto dal conduttore del fondo. Il permesso dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia. Nel solo caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto (art. 636 del Codice Penale).

Art. 21

E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi, la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinatamente all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civili e delle leggi forestali.

Anche l'esercizio del pascolo sui fondi privati è soggetto all'osservanza delle leggi forestali.

Art. 22

Con speciale deliberazione del Consiglio Comunale verranno determinate le norme per regolare il pascolo sui fondi privati soggetti a servitù di pascolo.

Art. 23

Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile ed all'art. 672 del Codice Penale è vietato di lasciare bestie al pascolo, sia sui fondi comunali come sui fondi privati, anche propri, senza il necessario numero di custodi adulti e idonei, almeno uno ogni 30 capi di bestiame grosso e 50. di bestiame piccolo. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali e mettere così in pericolo le persone.

Art. 24

E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, siano pubbliche o di altrui proprietà e lungo i fossi delle medesime, sulle rampe di sostegno, sugli argini dei fiumi e torrenti.

Art. 25

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 26

Dai pascoli alpini o malghe è vietato asportare le deiezioni animali. . Esse devono essere distribuite uniformemente sulla superficie pascoliva. . Sugli stessi pascoli, se deteriorati, la durata e il carico saranno stabiliti dalle Autorità Forestali.

Capo II - Del bestiame trovato incustodito.

Art. 27

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, verrà sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza della autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

Capo III - Spostamento degli animali - Pascolo vagante.

Art. 28

Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, uno speciale libretto conforme all'allegato 8 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320, nel quale, oltre l'indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed anti-parassitari ai quali il gregge è stato sottoposto. Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato

dal Sindaco che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.

Art. 29

I proprietari che per ragioni di pascolo intendono trasferire il loro bestiame nel territorio del Comune devono farne domanda al Sindaco almeno 15 giorni prima della partenza dal luogo di abituale residenza.

Il Sindaco accertata la disponibilità di pascolo, autorizza la introduzione del bestiame ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il bestiame da spostare. Per il gregge degli ovini e caprini il Sindaco del Comune di partenza provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto previsto dall'art. 43 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, indicando altresì la via da percorrere e il mezzo con il quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.

Per ogni successivo spostamento deve essere presentata una nuova domanda. Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il Sindaco indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno del gregge, al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo nella zona.

L'onere relativo è a carico del contravventore. Le modalità sopra indicate regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in transumanza.

Art. 30

Il Sindaco può disporre con apposita ordinanza che gli animali che vengono spostati per l'alpeggio o per la transumanza siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzanti.

Art. 31

Coloro che nel Comune concedono ricetto a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

Art. 32

Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati, a distanza, col suono di un campanello.

Art. 33

Coloro che transitano con mandrie o greggi sia di giorno che di notte, devono curare che il bestiame sia guidato e sorvegliato da un sufficiente numero di guardiani, che almeno metà della strada resti libera e che il bestiame equino e gli animali indomiti o pericolosi siano condotti alla capezza o con altri mezzi idonei.

Capo IV - Del soggiorno delle mandrie e dei mandriani in territorio comunale.

Art. 34

I pastori e caprai dovranno, per tutto il tempo del pascolo, rimanere costantemente sui fondi destinati al pascolo stesso.

Art. 35

Il Sindaco, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere da quei pastori o caprai che intendessero far pascolare capre o pecore in fondi che non siano di loro proprietà nel territorio del Comune, un congruo importo da depositarsi nella Cassa comunale quale cauzione per eventuali penalità.

Art. 36

I proprietari o conduttori di mandrie o di greggi, che risiedono fuori del proprio Comune e che con la loro condotta si rendono sospetti, oppure pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la morale, saranno segnalati all'Autorità di P.S., per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Capo I – Del trattamento degli animali.

Art. 37

Con richiamo all'art. 727 del Codice Penale, è vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive o alimentandoli insufficientemente. Gli animali che si trasportano sui veicoli dovranno rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia inerente il benessere animale ed il Codice della Strada.

E' vietata la custodia di animali in locali o luoghi malsani e inadatti.

Sono vietati i metodi inumani e tormentosi di macellazione.

Art. 38

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali deve essere denunciato immediatamente al Sindaco. La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

Capo II - Della protezione degli animali utili all'agricoltura, degli animali selvatici e dei pesci.

Art. 39

E' vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, come uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc. solo nel caso che gli stessi si rendessero molesti a qualche coltura (per es. talpe, uccelli granivori, ecc.), sarà fatta domanda al Comitato Provinciale della Caccia o all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli, ove occorra, senza ucciderli, o distruggerli in conformità alle leggi.

Art. 40

Nei boschi e negli incolti è vietata la distruzione ed anche il danneggiamento dei nidi di formica rufa.

TITOLO V

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE

Capo I - Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici o dall'uomo.

Art. 41

E' proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati, è parimenti proibito danneggiare le piante altrui o del Comune col defogliarle, sventarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.

Art. 42

E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni e ai prodotti, ecc. come galline, cani, ecc.

Capo II - Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante.

Art. 43

Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale - d'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio - impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.

Ai proprietari di boschi, attaccati da parassiti e virus, è fatto obbligo di informare l'Amministrazione Forestale Regionale, prendendo le conseguenti iniziative per prevenirne la diffusione, attuando gli interventi ritenuti necessari dagli Ispettori Dipartimentali delle Foreste e permettendo l'esecuzione delle prescrizioni emanate dalla stessa Autorità. Si osservino, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale N. 83/80, circa la tutela fitopatologica e la lotta antiparassitaria, della Regione Veneto.

Art. 44

Salvo le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per la applicazione della legge stessa approvato con R. D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con R. D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o, comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati, a norma dell'art. 57 del predetto Regolamento.

Art. 45

E' fatto obbligo agli agricoltori di concorrere nella lotta di tutti i parassiti animali e vegetali che, assumendo carattere di particolare pericolosità per le colture, siano ritenuti dalle Autorità oggetto di lotta collettiva con pubblico bando.

Art. 46

Ai fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 di aprile.

Art. 47

L'obbligo della distruzione delle larve della processionaria del pino compete al proprietario, anche se le piante infestate sono radicate nei campi e negli abitati, senza l'affissione di pubblico bando.

Art. 47 bis

Trattamenti con prodotti fitosanitari

- 1) Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di prodotti fitosanitari è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).
- 2) L'acquirente dei prodotti fitosanitari è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.
- 3) Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica.
- 4) Mentre sono in atto i trattamenti è sempre comunque fatto obbligo per chi li esegue di:
 - a. utilizzare in tutte le fasi della manipolazione dei prodotti fitosanitari (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
 - b. avvisare i vicini perché possano:
 - tenere chiuse porte e finestre;
 - proteggere orti e giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
 - allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili.
- 5) Nei casi di trattamenti eseguiti per attività imprenditoriale e/o agricola, è inoltre fatto obbligo di:
 - a. effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali;
 - b. non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
 - c. avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i residenti nelle abitazioni prospicienti il fondo su cui sarà effettuato il trattamento con prodotti fitosanitari con avviso scritto sul quale indicare l'orario di massima in cui sarà effettuato il trattamento, nonché il nome ed un recapito dell'azienda che effettua il trattamento, mediante cartelli da affiggere in luogo visibile o mediante avviso da depositare nelle cassette postali, in modo che gli interessati possano, per maggior sicurezza, adottare ogni precauzione ritenuta necessaria
 - d. non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori;

- e. osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
 - f. evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade ed abitazioni, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti e residenti; l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente al confine verso l'interno dell'appezzamento interessato;
 - g. utilizzare macchine irroratrici dotate di dispositivi per il contenimento della deriva, quali ugelli antideriva a pre-camera o ad iniezione d'aria, sistemi a tunnel, a deflettori o a collettori, per il recupero del prodotto, ovvero di sensori in grado di erogare automaticamente la miscela fitoiatrica solo dov'è presente la vegetazione;
 - h. sottoporre a periodica verifica e manutenzione le macchine e le attrezzature impiegate per la distribuzione di prodotti fitosanitari.
- 6) In prossimità delle aree cosiddette sensibili, frequentate dai soggetti più vulnerabili (bambini, donne incinte, anziani, persone fortemente esposte nel lungo periodo), quali parchi e giardini pubblici, terreni sportivi, aree ricreative, cortili delle scuole, strutture sanitarie, la distribuzione dei prodotti fitosanitari può iniziare solo dopo le ore 17 e deve cessare entro le 8 del mattino. Nella fascia di almeno 30 metri da dette aree si dovranno utilizzare lance azionate a mano a pressione moderata, indirizzando il getto esclusivamente verso le superfici da trattare, dando le spalle alle aree sensibili.
Con appositi cartelli visibili dalle cosiddette aree sensibili dovrà essere data informazione del trattamento in atto.
- 7) Quando i trattamenti sono effettuati all'interno delle aree sensibili dovranno essere adottate misure atte ad impedire l'accesso alle persone sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 48 ore, se non altrimenti specificato sull'etichetta del prodotto utilizzato.
- 8) Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria della immediata cessazione della condotta illecita e l'eventuale ripristino dei luoghi. Sono fatte salve e da applicare le sanzioni per violazioni che sono sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento.

Art. 48

Per la difesa invernale delle piante arboree dai danni della selvaggina, è permessa la caccia alla stessa, previa autorizzazione del Comitato Provinciale della Caccia.

Art. 49

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, è vietato a chiunque di trasportare altrove piante o parte delle stesse, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

TITOLO VI

NORME SUL COMMERCIO DI ALCUNI PRODOTTI AGRARI E SILVANI

Capo I - Della raccolta, utilizzazione e commercio delle piante officinali e della protezione della flora spontanea

Art. 50

La raccolta delle piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco approvato con R.D. 26 maggio 1932, n. 772 è riservata ai raccoglitori muniti della « Carta di autorizzazione » rilasciata dall'Autorità Provinciale limitatamente alle qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella Carta stessa.

Art. 51

La coltivazione e la preparazione delle piante suddette sia indigene che esotiche, è riservata agli « erboristi » in possesso dello speciale diploma di cui all'art. 7 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, rilasciato dalle scuole di erboristeria, istituite presso le scuole di farmacia universitaria. Gli erboristi sono autorizzati anche a coltivare ed a raccogliere piante, ma potranno svolgere attività di vendita, normalmente riservata ai farmacisti, solo se si muniscono, per l'esercizio stesso, della licenza prevista dal R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, che disciplina il commercio di vendita al pubblico.

E' tuttavia consentita la distillazione delle piante officinali acquistate da « raccoglitori » come il possesso di esse per uso proprio della famiglia, senza farne commercio, nella quantità stabilita nell'elenco approvato con R.D. 26 maggio 1932, n. 772.

Dovrà osservarsi ogni altra disposizione contenuta nella legge 6 gennaio 1931, n. 99 e nel regolamento approvato con R.D. 19 novembre 1931, n. 1793, sulla disciplina della coltivazione e commercio delle piante officinali.

Art. 52

E' vietato strappare e scavare con radici, rizomi, bulbi e tuberi, le piante appartenenti alla flora spontanea. E' tuttavia consentita la raccolta delle rosette fogliari, getti e innovazioni delle così dette "erbe mangerecce" o "da insalata" anche se operata in zone dichiarate protette.

E' consentita la raccolta dei fiori spontanei per uso personale, limitatamente al numero di esemplari indicato per ciascuna specie.

Art. 53

E' vietata la raccolta delle specie di piante, o parti di esse, indicate nell'art. 7 della Legge Regionale n.53/1974. La raccolta di piante protette o di parti di esse,

peraltro, può essere autorizzata dai Servizi Forestali Regionali competente solo per scopi scientifici e didattici, fatto salvo il benessere del proprietario del fondo.

Le piante considerate protette, quelle spontanee ed i fiori considerati protetti, se provengono da colture effettuate in giardino, stabilimenti o serre, possono essere posti in commercio ma devono essere accompagnati da certificato di provenienza redatto dal produttore.

Art. 54

Per la raccolta di funghi spontanei si applicano gli artt. 12, 13, 14 e 15 della Legge Regionale 15.11.1974, n. 53, nonché le norme di cui al Tit. IV del Regolamento Regionale 5.8.1977, n. 7 e successive modificazioni.

Capo II - Alberi di Natale

Art. 55

Le piante, rami e cimali, destinati al commercio quali « alberi di Natale ~,, provenienti sia da boschi che da vivai, debbono essere accompagnati da speciale permesso o contrassegno allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o colture legittimi.

I contrassegni saranno quelli prescritti dall'Autorità Forestale , per gli alberi provenienti dai boschi; per quelli provenienti da vivai saranno forniti e autenticati dalla ditta produttrice.

TITOLO VII

DEI TERRENI E BOSCHI SOGGETTI A VINCOLO AMBIENTALE

Art. 56

I terreni boscati e non boscati sottoposti a vincolo forestale a chiunque appartenenti, sono soggetti alle disposizioni di legge in vigore. (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267 e regolamento per la applicazione del RDL anzidetto, approvato con R.D. 16 maggio 1926 n.1126. Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo nella provincia ed art.866 del Codice Civile). Nei detti terreni ogni movimento di terra (scavi in genere, scassi, rottura della cotica erbosa permanente, apertura di cave o miniere, depositi di materiale di scavo ecc) è subordinato al preventivo assenso dell'Autorità Forestale da chiedersi nei modi e forme prescritte. Anche per i boschi non sottoposti a vincolo forestale si applicano le norme legislative sopra richiamate.

Art.57

La raccolta dello strame nei boschi è consentita soltanto in quei siti su terreni con pendenza inferiore al 50%. E' sempre vietata nei boschi in corso di rinnovazione.

Capo I – Boschi cedui

Art.58

Il taglio dei boschi cedui non potrà essere eseguito prima che i polloni abbiano raggiunto l'età fissata dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti.

Art.59

Dal taglio dovranno essere rispettate quali matricine, le piante nel numero fissato dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. Le piante saranno scelte fra le migliori per dimensioni e stato vegetativo e con la preferenza fra quelle proveniente da seme. Dette matricine allorché sarà raggiunto lo scopo per il quale erano state riservate, potranno, in tutto o in parte, essere utilizzate contemporaneamente al ceduo; ma in tal caso dovranno essere sostituite con altrettante piante scelte con i criteri sopra indicati.

Art.60

Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo, citisio, pioppo e salice, non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è obbligato a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta successiva al taglio, mediante piantagione o semina.

Capo II - Boschi d'alto fusto.

Art. 61

Il taglio a raso non può essere eseguito senza l'autorizzazione della Autorità Forestale.

Art. 62

Qualsiasi sia il taglio da adottare, occorre presentare dichiarazione ai Servizi Forestali Regionali competente almeno 60 giorni prima, secondo le modalità previste dall'art. 33 delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale n. 83/1980 della Regione Veneto.

Capo III - Tempo e modo di eseguire i tagli

Art. 63

E' permesso in ogni stagione il taglio dei boschi di alto fusto.

Il taglio dei boschi cedui dovrà eseguirsi nel tempo fissato dalle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale.

E' vietata la conversione dei boschi d'alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici.

I boschi situati su terreni mobili, in forte pendenza, soggetti a valanghe, al limite della vegetazione arborea e quelli laterali alle strade di montagna debbono essere utilizzati con taglio saltuario.

Art. 64

Il taglio delle piante latifoglie e dei cedui dovrà essere eseguito a regola d'arte, con ferri ben affilati e anche con seghe a catena o meccaniche in perfetta efficienza ed affilatura. Il taglio dovrà essere in prossimità del colletto, a superficie liscia, inclinata o convessa e senza lacerazioni alla corteccia.

Capo IV - Esercizio del pascolo nei boschi vincolati.

Art. 65

Il pascolo caprino non può esercitarsi che nelle zone indicate dalla Giunta Regionale (vedi P.M.P.F. approvata dal Consiglio Regionale con provvedimento n.83 del 18.12.1980).

Art. 66

Per l'esercizio del pascolo caprino nelle suddette zone il conducente degli animali dovrà essere in possesso della licenza rilasciata dal Sindaco del Comune a norma dell'art. 129 del T.U. per la Finanza Locale 14 settembre 1931, n. 1175. In mancanza di detta licenza, il conducente degli animali è passibile delle pene stabilite dalle leggi forestali e dall'art. 636 del Codice Penale.

Art. 67

Il pascolo delle altre specie di bestiame può essere esercitato quando la nuova vegetazione abbia raggiunto sufficiente sviluppo per sfuggire al danni del bestiame stesso ed in ogni modo:

- a) per gli ovini l'altezza di m. 2;
- b) per i bovini e gli equini l'altezza di m. 4.

TITOLO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI SUI TAGLI DI PIANTE

Art. 68

Il taglio dei castagneti, allo scopo di utilizzare il legno per gli estratti tannici, è regolato dal R.D.L. 18 giugno 1931, n. 973, e le domande di taglio vanno rivolte all'Autorità Forestale. Negli altri casi si dovranno osservare le norme precedenti.

Art. 69

Si ricordano le norme stabilite dal T.U. delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, riguardanti il taglio dei boschi negli alvei dei fiumi e torrenti:

a) sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, sponde e difese, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di 9 metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie; per i rivi, i canali, e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

b) sono opere ed atti che non si possono eseguire, se non con speciale permesso dell'Ingegnere Capo del Genio Civile, e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di 100 metri dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96 - lettera c) della legge 25 luglio 1904, n. 523.

Art. 70

Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali del Comune e delle frazioni si osserveranno le norme del regolamento, previsto dagli articoli 43 e seguenti del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332. In mancanza di tale regolamento, si osserveranno le norme per la utilizzazione dei boschi e pascoli contenute nel R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, nel rispettivo regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, e nelle Prescrizioni di Massima e- di Polizia Forestale emanate per la provincia. ,

TITOLO IX
NORME PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEGLI
INCENDI DEI BOSCHI

Art. 71

Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato e dei Servizi Forestali Regionali.

Nulla è innovato per le formazioni del genere dipendenti dalle Forze Armate dello Stato.

Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere viene effettuato, nel territorio di ciascuna provincia, dal contingente principale, avente sede nel capoluogo, e dagli eventuali distaccamenti, sotto la responsabilità del Comandante del Corpo Vigili del Fuoco e secondo le direttive generali del Ministero dell'Interno.

Art. 72

L'accensione di fuoco all'aperto è vietata entro il perimetro dei boschi e alla distanza minore di m. 100 dai medesimi.

Le persone che per motivi di lavoro sono costrette a soggiornare nei boschi potranno accendere il fuoco, per uso proprio, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche o da altra materia infiammabile, purché il fuoco venga riparato dal vento con massi o terra in modo da impedire la dispersione delle braci e delle scintille nel bosco circostante, e purché sia ben custodito e completamente spento prima che venga abbandonato.

E' consentito l'abbruciamento delle foglie e dei ricci nei castagneti da frutto, ma solo nelle giornate senza vento e sotto continua sorveglianza.

Art.73

Nei periodi di maggior pericolosità stabiliti dal Dipartimento Regionale per le Foreste e l'Economia Montana, sono vietati in tutti i terreni boscati, cespugliati ed a vegetazione spontanea, ed entro la distanza di m. 100, le operazioni che possono comunque creare pericoli o possibilità di incendi.

Nelle altre epoche la carbonizzazione è permessa a condizione:

a) che intorno alle carbonaie il suolo venga ripulito dalle erbe, dalle foglie secche, dalle frasche e da ogni materiale di facile combustione, per una distanza non minore di m. 5 che potrà essere aumentata fino a m. 10, ogni qual volta gli Agenti Forestali lo ravviseranno necessario;

b) che i lavori di carbonizzazione siano affidati a persone adulte e pratiche dell'arte, con l'obbligo di custodire sempre le carbonaie accese, così di giorno come di notte abbandonandole soltanto quando il fuoco sia completamente spento.

La carbonizzazione con forni metallici è permessa in qualunque epoca dell'anno.

E' vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo nelle zone boscate i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco.

E' vietato il pascolo fino alla completa rinnovazione del bosco.

Art.74

Dopo qualunque utilizzazione, sia totale che parziale nei boschi il terreno dovrà essere subito completamente ripulito dalle ramaglie e dagli altri residui della lavorazione, accumulandoli negli spazi liberi. Successivamente dovranno essere raccolti o bruciati ove questo sia possibile.

Art. 75

L'abbruciamento delle stoppie è permesso soltanto fino alla distanza di m.100 dai boschi, purché la zona da abbruciare venga circonscritta con solchi di aratro o con altro mezzo efficace per arrestare il fuoco e sotto continua sorveglianza.

Non si procede ad abbruciamento quando spira il vento.

Art. 76

Nei periodi di maggior pericolosità stabiliti dal Dipartimento Regionale per le Foreste e l'Economia montana, è vietato fumare nei boschi, fatta eccezione degli spazi e delle vie principali a fondo battuto.

Art. 77

E' vietata la costruzione di fornaci, stabilimenti, magazzini o depositi di legnami o di altre materie infiammabili od opifici ad una distanza inferiore ai metri 100 dai boschi.

In casi speciali, sentito il parere del Sindaco e dell'Autorità Forestale, Il Prefetto potrà permettere l'impianto e l'esercizio di nuove industrie anche ad una distanza inferiore a metri 100, prescrivendo le norme ritenute necessarie.

Art. 78

Chiunque è venuto a conoscenza di incendio di boschi deve darne notizia immediata al più vicino comando dei Vigili del Fuoco nonché alle Autorità del Comune ed al Corpo Forestale dello Stato (1515).

Art. 79

Nei boschi incendiati a chiunque appartenenti, non potranno essere concessi permessi di coltura agraria né autorizzazioni di pascolo di alcuna specie di bestiame, fino a quando l'Autorità Forestale lo riterrà opportuno.

TITOLO X

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI DEI FABBRICATI RURALI

Capo I - Norme generali.

Art. 80

Gli edifici e le case di campagna, dove viene fatto l'uso di fiamme libere per uso domestico, devono essere muniti di camino alto almeno un metro in più dell'edificio più alto entro un raggio di metri cento.

Il camino costruito con materiale resistente al fuoco deve essere provvisto di rete parafaville. La pulizia del camino deve aver luogo almeno una volta all'anno.

Nella stalle, nei fienili, nei depositi di legna, carbone, paglia o altro materiale combustibile deve essere rigorosamente osservato il divieto di usare lumi a fiamma libera e fumare.

Gli impianti elettrici devono essere incassati nelle murature con tubi bergmann, interruttori e porta lampade del tipo a totale isolamento. Nei fabbricati rurali dove esistono ancora coperture in legno, i locali destinati a deposito di materiali combustibili devono essere opportunamente separati da muri tagliafuoco alti almeno m. 0,50 al di sopra della linea di colmo e le travature interrotte all'appoggio dei muri in modo da eliminare la continuità della struttura in legno.

Art. 81

Per quanto riguarda l'uso e la conservazione di materie esplosive o infiammabili da impiegare nei lavori agricoli devono essere rigorosamente osservate le leggi di P.S. (T.U. 18 giugno 1931 n. 773 e D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689).

Art. 82

Nelle immediate vicinanze dei fabbricati rurali si deve poter disporre di acqua, dalle condutture dell'acquedotto, quando esiste, o da vasche capaci di contenerla in quantità proporzionata all'importanza dell'azienda.

Art. 83

Nel primo caso dalla condotta dell'acquedotto devono essere derivati degli idranti da 45 070 mm. con raccordi del tipo UNI.

Nel secondo caso e nel caso in cui si possa utilizzare un corso d'acqua vicino, il conduttore o proprietario dell'azienda deve disporre di una motopompa col suo corredo di tubazione aspirante e premente indispensabile nell'eventualità di un incendio.

Lo stesso dicasi per l'utilizzazione dell'acqua dei pozzi, solo che in questo caso la pompa può essere elettrica ma con cavo ad esclusivo uso di essa.

Capo II - Norme da osservarsi durante i lavori di trebbiatura

Art. 84

I cumuli di covoni devono essere distanziati fra loro di almeno 6 metri, non superare in pianta mq. 32 e l'altezza di m. 3. Il terreno fra un cumulo e l'altro deve essere arato e zappato in modo da sotterrare le stoppie e le erbe secche.

La trebbiatrice deve essere collocata a distanza non inferiore a m. 3 dal più vicino cumulo. La paglia e la pula prodotti durante la lavorazione dovranno essere continuamente rastrellati e allontanati dalla trebbiatrice.

La paglia prodotta dovrà essere accumulata a distanza non inferiore a m. 30 dalla trebbiatrice, dai covoni, dai depositi di carburante e dagli eventuali caseggiati esistenti. Tale distanza di m. 30 deve essere rispettata tra un cumulo di paglia e l'altro.

Le trattrici o i motori termici usati per il comando della trebbiatrice dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a m. 4 dalla trebbiatrice stessa. Il terreno attorno ad essi deve essere ben pulito dalle stoppie. Il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville.

La scorta di combustibile, non superiore a mc. 2 in fusti chiusi ammessi per il trasporto ferroviario, riparati convenientemente dal sole, saranno collocati a distanza non inferiore a m. 20 dal motore e m. 30 dalla trebbiatrice e covoni, entro un argine costituito da battuto di terra spoglia, in modo da formare bacino di contenimento.

Il rifornimento del carburante alle macchine deve essere effettuato a motore spento. In vicinanza del motore e del deposito combustibile si deve poter disporre di almeno un estintore a schiuma nell'eventualità di un principio di incendio. In vicinanza dei covoni, della trebbiatrice e del combustibile, è severamente vietato fumare o fare uso di fiamme libere.

Durante il lavoro notturno deve essere impiegata illuminazione elettrica.

Art. 85

In caso di incendio deve essere avvertito subito il più vicino distaccamento dei Vigili del Fuoco o in mancanza il Comando Provinciale del capoluogo ed il Corpo Forestale dello Stato.

I presenti sono tenuti a prestare la loro opera prima e dopo l'arrivo dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.

TITOLO XI ACQUE

STRADE E VIE FUNICOLARI AEREE

Art. 86

E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

Art. 87

Non è permesso convogliare nei pozzi d'acqua, sia pubblici che privati, materie putride e sostanze nocive.

Art. 88

A norma dell'art. 632 del Codice Penale nessuno può ostruire, alterare o deviare, in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

Art. 89

I fossi di scolo, siano quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie che tra le private proprietà, dovranno essere ogni anno spurgati, e occorrendo, più spesso, a cura e spese degli utenti in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane.

I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Art.90 - Siepi ed Alberature

Al fine di evitare restringimenti che possono ostacolare il normale deflusso delle acque dei fossi, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali. I proprietari di fossati e/o canali devono inoltre effettuare il taglio delle siepi e di rami che si protendono sul suolo pubblico.

Per la messa a dimora di alberi a medio e ad alto fusto è necessario un arretramento di almeno mezzo metro dalla sponda del fosso o del canale; per colture, viti, siepi vive od altro si dovrà parimenti rispettare un arretramento di almeno mezzo metro dal ciglio del fosso, fatte salve comunque le distanze previste in materia di confine dal codice della strada, fasce

di rispetto, o da altre disposizioni in materia (ad esempio il Codice Civile – articolo n. 892 e seguenti e regolamenti vari).

Per ciglio si intende il punto d'intersezione della sponda del fosso o canale e il piano di campagna.

È vietato altresì, realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano del regolare deflusso delle acque o ingombrare con materiale nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua e fossi rifiuti di qualsiasi genere.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore a come sopra previsto o sulle sponde dei fossi o canali potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e fatte salve decise le necessarie autorizzazioni dell'Autorità in materia di tutela ambientale.

L'attuazione di quanto sopra detto non necessita l'emissione continuativa dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.

Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al gestore ed in ogni caso al proprietario del fondo in forza della sua responsabilità oggettiva, l'ordine di procedere alla eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 2 dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le sanzioni previste dal punto 6 di questo allegato, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in suo danno.

Art. 91 - Pulizia fossi

E' fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

I fossi e i canali presenti lungo le strade private, all'interno della proprietà o in confine tra proprietà private dovranno essere spurgati, all'occorrenza, a cura e spese dei proprietari o dai soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici o agricoli.

L'Amministrazione Comunale riterrà comunque obbligati in solido, il proprietario e l'eventuale diverso utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, ecc.).

Il fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati, dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.

Qualora taluno dei proprietari non realizzi quanto dovuto in base ai commi precedenti, il Comune provvederà all'esecuzione dei lavori addebitando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato nelle forme previste dalle vigenti norme, fermo restando la sanzione per la violazione accertata.

A tal fine il Comune, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, assegna un termine entro il quale l'interessato deve dichiarare se intende aderire all'iniziativa, informandolo che, in caso negativo provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta, che sarà quantificata sulla base del preventivo di spesa e secondo la modalità sopra riportata.

Art.92 - Distanza di lavorazioni agricole dei fossi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno. Per la distanza degli alberi d'alto fusto è necessario arretrarsi di almeno 3 metri dalla linea di confine, per gli alberi non di alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno 1,5 metri. Per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc.. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno 0,50 metri (art.892 del C.C.). Dovranno comunque essere rispettate distanze diverse disposte dal Codice della strada e tali da assicurare la massima visibilità e sicurezza stradale in modo particolare nei pressi di curve, incroci, immissioni, ecc..

Nel caso che, durante le lavorazioni agricole dovesse essere costruito un fosso o un canale posto al confine della proprietà dovrà essere immediatamente ripristinato il regolare assetto dello stesso.

Art.93 - Compiti dei proprietari o detentori del fondo frontisti

Dovranno essere a cura dei proprietari o detentori del fondo, frontisti, eseguiti i seguenti interventi, nelle aree di loro proprietà:

- a) estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato;
- b) tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale ed arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica. In prossimità di incroci e curve gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino ad 1,5 metri dal ciglio stradale.
- c) tenere pulite le luci dei ponti e gli ordinamenti per la lunghezza alla proprietà o fondo utilizzato;
- d) mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
- e) rimuovere alberi, tronchi e rami dalle loro piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa;
- f) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinamento);
- g) eliminare qualsiasi scarico di acque usate provenienti dai fabbricati senza preventiva depurazione o chiarificazione;
- h) ripulire i fossi da qualsiasi altro rifiuto o materiale fosse stato ivi depositato.
- i) le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 1 metro dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Per ciglio si intende il punto di intersezione dalla sponda del fosso e il piano di campagna.
- j) non sopraelevare i bordi strada con materiale di qualsiasi natura per impedire il naturale deflusso delle acque dalla strada pubblica ai campi sottostanti e comunque tenere il bordo strada pulito da ogni materiale per consentire il deflusso delle acque.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente fermo restando la sanzione per la violazione accertata.

Art.94 - Tombinatura in zona agricola

Le tombinature in zona agricola sono di norma vietate.

Possono essere concesse solo per l'accesso ai fondi o alle abitazioni per un numero massimo di 2 (due) in funzione all'estensione del fondo, e di norma per la lunghezza massima di metri lineari 8 (otto), nel rispetto della Legge Regione Veneto n. 24/1985.

In particolari situazioni a tutela della sicurezza stradale, o per motivi di ordine igienico-sanitario sono consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti idonei pozzetti di ispezione almeno ogni 20 (venti) metri lineari di condotta.

L'esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere di sufficiente diametro (non inferiore in ogni caso a cm. 60) e comunque subordinato ad autorizzazione/concessione da parte del Sindaco previo nulla osta dell'ente proprietario della strada e del consorzio competente.

E' fatto salvo quanto previsto in materia di accessi laterali da parte del Codice della Strada, laddove è necessario eseguire opere su fossi e canali correnti lungo le strade;

Art.95 - Sanzioni

Le trasgressioni al presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio di Polizia Municipale nonchè dagli Agenti della polizia giudiziaria.

Le violazioni presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500.

Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione e l'introito dei proventi riscossi a titolo di sanzioni amministrative, si osservano in quanto applicabili le norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, nonché quelle previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

In relazione a quanto precede il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna norma violata entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito, senza pregiudizio per i procedimenti amministrativi e giudiziari che potrebbero essere adottati in merito, una somma pari al doppio del minimo edittale della sanzione, o se più favorevole ad un terzo dal massimo edittale della sanzione, più sopra citati.

Il Sindaco, a norma del disposto di cui agli ultimi due commi dell'articolo 3, può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l'esecuzione dei lavori non eseguiti e la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza.

Le spese per l'esecuzione d'ufficio saranno a totale carico degli interessati.

Art.96 - Norme esplicative

Fossi e canali si intendono i corsi d'acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso dalle acque.

Fossi di utilità pubblica sono da intendersi quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

Tutte le essenze arboree che si trovano ubicate a distanza inferiore a quella prevista dal punto 3, o sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità in materia di tutela ambientale.

Art. 97

I fossi stabili nelle proprietà private, al fine di rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi o arborati dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art. 98

E' vietato apportare variazioni al corso delle acque pubbliche mediante chiuse, pietraie, scavamenti negli alvei e nei fiumi, torrenti o scolatori.

Art. 99

E' vietato sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali di fare opere e depositi, che pregiudicano il libero transito o ne alterino le dimensioni, la forma e l'uso. E' pure vietato condurre a strascico legnami e materiali che compromettano o danneggino il buon stato delle strade e dei manufatti.

Art. 100

I proprietari dei fondi hanno l'obbligo di regolare le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. In particolare, presso le curve della strada le siepi e le ramaglie non dovranno elevarsi oltre un metro dal piano stradale, per non impedire la visibilità. Ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

In caso di inadempienza, provvederà a spese del colpevole il Comune, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 101

Le domande per l'impianto e l'esercizio dei palorci e delle teleferiche, prescritte dal D.M. 12 dicembre 1935, n. 3584, devono essere indirizzate al Sindaco del Comune nel cui territorio si costruirà l'impianto a norma del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, art. 44, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dei Trasporti.

Il Sindaco, sentito il parere del tecnico dell' Ispettorato per la Motorizzazione Civile e i Trasporti in concessione e anche dell' Ispettorato Forestale, se l'impianto è fatto in zone soggette a vincolo forestale, rilascia il nulla-osta.

TITOLO XII
CACCIA E PESCA

Art.102

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

TITOLO XIII
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 103

Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni contemplate dalla vigente legge comunale e provinciale.

I contravventori sono sempre tenuti a risarcire il danno o a rimuovere le opere abusivamente eseguite ovvero a fare le opere prescritte.

Art. 104

Il presente regolamento, debitamente approvato, sarà posto in esecuzione e fatto obbligatorio per tutto il Comune quindici giorni dopo la sua pubblicazione, alla quale epoca cesserà, in conseguenza, di aver vigore qualsiasi contraria disposizione, che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un esemplare del presente regolamento sarà continuamente tenuto a disposizione del pubblico perchè possa prenderne cognizione.

INDICE

TITOLO I

Del servizio di polizia rurale	pag.	2
--	------	---

TITOLO II

Norme relative al rispetto dei beni privati e dei beni comunali

Capo I. - Del passaggio su fondi di proprietà privata e comunale	pag.	2
Capo II. - Dei danni e dei pericoli di danno che possono derivare dall'esercizio di talune operazioni agricole	pag.	3
Capo III. - Dell'appropriazione indebita dei prodotti : .	pag.	4

TITOLO III Norme relative al pascolo

Capo I. - Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali .	pag.	5
Capo II. - Del bestiame trovato incustodito	pag.	6
Capo III. - Spostamento degli animali - Pascolo vagante . .	pag.	6
Capo IV. - Del soggiorno delle mandrie e dei mandriani in territorio comunale	pag.	8

TITOLO IV Norme relative alla protezione degli animali

Capo I. - Del trattamento degli animali	pag.	8
Capo II. - Della protezione degli animali utili alla agricoltura degli animali selvatici e dei pesci	pag.	9

TITOLO V Norme relative alla protezione delle piante

Capo I. - Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici o dall'uomo	pag.	9
Capo II. - Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante .	pag.	10

TITOLO VI Norme sul commercio di alcuni prodotti agrari e silvani

Capo I. - Della raccolta, utilizzazione e commercio delle piante officinali e della protezione della flora spontanea	pag.	13
--	------	----

Capo II. - Alberi di Natale , • pag. 14

TITOLO VII Del terreni e boschi soggetti a vincolo forestale

Capo I. - Boschi cedui ; . . . pag. 15

Capo II. - Boschi d'alto fusto pag. 15

Capo III. - Tempo e modo di eseguire i tagli ~ pag. 16

Capo IV. - Esercizio del pascolo nei boschi vincolati . . . pag. 16

TITOLO VIII

Altre disposizioni sui tagli di piante . . . pag. 17

TITOLO IX

Norme per la prevenzione e repressione degli incendi dei boschi . . . pag. 18

TITOLO X

Disposizioni relative alla prevenzione degli incendi dei fabbricati rurali

Capo I. - Norme generali pag. 20

Capo II. - Norme da osservarsi durante i lavori di trebbiatura » pag. 21

TITOLO XI

Acque - strade - vie funicolari aeree pag. 22

TITOLO XII

Caccia e pesca pag. 27

TITOLO XIII

Disposizioni generali pag. 27